

Legge regionale 29 aprile 1985, n. 40.

Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78, relativa a «Norme per la costituzione e il funzionamento delle unità sanitarie locali in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833».

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

L'articolo 23 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78, è così sostituito:

«Le indennità di carica del Presidente e dei componenti del Comitato di gestione non sono cumulabili con altre percepite quali titolari di cariche elettive presso gli enti pubblici e, qualora queste siano inferiori, è dovuta la corresponsione della sola differenza.»

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 29 aprile 1985

Bernini